

**INFORMATIVA SULLE POLIZZE OBBLIGATORIE  
INDICAZIONE SUI CONTENUTI MINIMI**

Premessa

*Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del decreto Legge n. 1/2012, così come modificato dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le Banche, gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca, dall'Istituto di credito e dall'Intermediario finanziario;*

*Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla Banca, dall'Istituto di Credito, da Intermediari Finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, **avente i contenuti minimi di seguito illustrati.***

Si riportano di seguito i requisiti minimi che devono essere posseduti dal contratto di assicurazione sui **danni** all'immobile che è richiesto obbligatoriamente dalla Banca per la concessione dei un mutuo immobiliare:

- a) **Forma assicurativa:** polizza sulla copertura dei danni all'immobile;
- b) **Prestazioni assicurative:** risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
  - fulmine;
  - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
  - urto di veicoli non appartenenti al Contraente/Assicurato in transito sulla pubblica via;

- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi;
- implosione (eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna);
- danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- guasti causati alle cose assicurate dal Contraente/Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;

c) **Capitale assicurato:** almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo così come risultante dalla perizia di stima;

d) **Limitazioni della prestazione:**

- fabbricati in comproprietà e condominio: nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione deve comprendere anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
- buona fede: l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non devono pregiudicare il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave;
- colpa grave: la compagnia assicuratrice dovrà rispondere dei danni derivanti dagli eventi, per i quali è prevista la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato;

e) **Durata del contratto:** pari alla durata del mutuo immobiliare;

f) **Periodicità del pagamento del premio:** pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;

g) **Beneficiari e vincolatari:** la Banca deve essere designata come vincolataria delle prestazioni assicurative;

h) **Tempi di pagamento dell'indennizzo:** verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia assicuratrice dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Rev. 08/2022